



OSSERVATORIO FISCO

ANNO II - N. 9 DEL 5 AGOSTO 2010

IN QUESTO NUMERO

- [FISCO: Proietti, obiettivo è eliminare evasione](#) p. 1
- [ISTAT: Proietti, alleggerire pressione fiscale](#) p. 1

MANOVRA 2010 e NOVITÀ FISCALI

- ▶ [Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo](#) p. 2
- ▶ [Limitazione all'uso del contante](#) p. 3
- ▶ [Comunicazioni telematiche Agenzia Entrate](#) p. 4
- ▶ [Redditometro](#) p. 4
- ▶ [Contrasto alle imprese *apri e chiudi*](#) p. 6
- ▶ [Imprese in perdita sistemica](#) p. 6
- ▶ [Ritenuta d'acconto](#) p. 7
- ▶ [Incrocio banche dati Inps-Agenzia Entrate](#) p. 7
- ▶ [Concentrazione riscossione nell'accertamento](#) p. 7
- ▶ [Compensazioni](#) p. 8
- ▶ [Stock options](#) p. 9
- ▶ [Controlli sulle prestazioni sociali agevolate](#) p. 9
- ▶ [Razionalizzazione modalità di notifica](#) p. 10
- ▶ [Rateizzazione pagamenti soggetti con basso reddito da pensione](#) p. 10
- ▶ [Obbligo di indicare nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione gli estremi catastali](#) p. 10
- ▶ [Accelerazione della riscossione](#) p. 11
- ▶ [Riparto del 5 per mille IRPEF](#) p. 11
- ▶ [Operazioni non soggette a obbligo di certificazione fiscale](#) p. 11
- ▶ [Abruzzo: sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma](#) p. 12
- ▶ [Abruzzo: finanziamento zone franche urbane nelle zone colpite dal sisma](#) p. 12
- ▶ [Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno](#) p. 12
- ▶ [Regime fiscale di attrazione europea](#) p. 13
- ▶ [Estinzione di controversie tributarie pendenti](#) p. 13
- ▶ [Differimento del versamento acconto IRPEF per periodi d'imposta 2011 e 2012](#) p. 13
- ▶ [Regime fiscale e contributivo agevolato per gli incrementi di produttività](#) p. 14
- ▶ [Conclusioni](#) p. 14

FISCO: PROIETTI, OBIETTIVO È ELIMINARE ANOMALIA EVASIONE



Agenzia Italia - Roma, 5 ago. - "Quello annunciato dal Direttore Befera è un risultato positivo, frutto dell'impegno dell'Agenzia delle Entrate e dell'alta professionalità di molti dei suoi dipendenti". Lo dichiara il segretario confederale della Uil Domenico Proietti. "Occorre avere la consapevolezza – aggiunge Proietti - che siamo solo all'inizio di un'opera che, grazie anche ai recenti provvedimenti contenuti nella manovra, deve porsi l'obiettivo di eliminare l'anomalia di un livello di evasione fiscale che non ha eguali al mondo, incompatibile con lo sviluppo del nostro sistema economico e con le regole stesse della democrazia. E' questo un obiettivo che deve unire tutte le forze politiche, economiche e sociali del paese".

ISTAT: PROIETTI, ALLEGGERIRE PRESSIONE FISCALE SU LAVORO E PENSIONI



Agenzia Italia - Roma, 22 lug. - "I dati Istat sull'ulteriore contrazione del reddito delle famiglie confermano la necessità di avviare, già da settembre, una riforma del fisco che alleggerisca la pressione fiscale sul lavoro, a cominciare dai redditi da lavoro dipendente e da pensione". E' quanto afferma in una nota il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, secondo cui "questo intervento costituisce anche uno strumento decisivo per sostenere adeguatamente la ripresa della nostra economia e del settore produttivo e industriale del paese".

LA MANOVRA 2010 E LE NOVITA' FISCALI

Il Parlamento ha approvato in via definitiva il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" con il quale sono state previste, fra l'altro, importanti misure anche in materia fiscale che analizziamo di seguito.

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Al fine di dare maggiore effettività alla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva con il decreto legge n. 78/2010 sono state introdotte una serie di modifiche alla legislazione vigente in materia, risalenti al 1973 e che non hanno mai trovato concreta applicazione.

In particolare, per i comuni che ne sono sprovvisti, viene previsto l'obbligo di costituire il Consiglio tributario - un organo consultivo già previsto dal comma 3 dell'art. 44 del DPR 600/1973) - secondo le seguenti modalità:

- per i Comuni con più di 5.000 abitanti è previsto l'obbligo di istituire il Consiglio (se ovviamente non lo abbiano già fatto); in tal caso, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Consiglio Comunale deve adottarne il regolamento istitutivo;
- per i Comuni con meno di 5.000 abitanti è invece previsto l'obbligo di riunirsi in consorzio ai fini della successiva istituzione del Consiglio tributario; in tal caso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i rispettivi Consigli comunali devono adottare la relativa convenzione, assieme allo statuto del consorzio.

Viene precisato che gli adempimenti organizzativi previsti dalla nuova disposizione devono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

I Consigli tributari, fin dalla loro prima seduta, debbono deliberare in ordine alla loro collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19 del decreto (ossia nell'ambito delle attività per l'individuazione delle unità immobiliari che non risultano dichiarati al catasto).

Vengono poi definite le nuove regole di collaborazione tra Comuni ed Agenzia delle Entrate, in base alle quali l'Agenzia è tenuta:

- a mettere a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti;
- a segnalare preventivamente al comune l'emissione degli avvisi di accertamento sintetico (cd. redditometro).

Il Comune, con riferimento agli accertamenti che gli sono stati inviati dall'Agenzia delle entrate, deve comunicare - entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.



Sono state, inoltre, apportate modifiche al decreto legge 203/2005 (misure di contrasto fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) in base alle quali:

- a) la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione è riferita, oltre che all'accertamento fiscale, anche a quello **contributivo** e viene, di conseguenza, **accresciuto l'incentivo** loro riconosciuto che passa **dal 30 al 33 per cento** delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.
- b) viene riconosciuta la stessa quota anche con riferimento **alle sanzioni civili** applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo (sempre, ovviamente, con riferimento al comune che abbia contribuito all'accertamento).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità tecniche di **accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni**, anche in via telematica, di copia delle Dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata sono individuati:

- a) i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento;
- b) le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento;

Le somme riconosciute dallo Stato ai Comuni per il loro contributo all'attività di accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

È previsto inoltre che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni spetta ai predetti enti riconoscere ai Comuni le somme loro spettanti a titolo di partecipazione all'accertamento.

Si evidenzia che la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento ha dato luogo a maggiori accertamenti di imposte pari a 2.5 milioni nei primi quattro mesi del 2010 e a 3.4 milioni di euro nel 2009. Le imposte accertate hanno portato ad una riscossione complessiva di 448 mila euro, così ripartiti: 185.000 nel 2009 e 263 000 nel 2010.

Nelle previsioni governative si attende un aumento significativo di tali somme e ciò anche nell'ottica di un rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Limitazione all'uso del contante



La soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore e per gli altri strumenti di pagamento viene ridotta da 12.500 a 5.000.

La modifica, realizzata al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in sostanza reintroduce i limiti di importo all'uso del contante vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che all'

art. 32 aveva elevato da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Al fine di scoraggiare la violazione della soglia sono state inoltre inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie, non inferiori a 3000 euro.

L'applicazione delle sanzioni è esclusa per le violazioni dei limiti di importo commesse nel periodo 31 maggio 2010 - 15 giugno 2010.

Si evidenzia come nel nostro Paese le transazioni effettuate in contante siano significativamente superiori a quelle degli altri Paesi europei.

In Italia, infatti, circa il 90 per cento delle transazioni sono effettuate in contanti, rispetto al 78% della Germania, al 65% del Regno Unito e al 59% della Francia. In Italia solo l'8% delle transazioni sono effettuate utilizzando carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronici, rispetto al 22 per cento della Germania, al 30% del Regno Unito e al 28% della Francia.

L'obbligo di ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile per importi superiori a 5.000 euro avrà una ricaduta positiva nell'attività di contrasto all'evasione. Una misura che si muove, dunque, nella direzione giusta e sulla quale occorre proseguire prevedendo "stimoli", anche di natura premiale, per aumentare significativamente l'uso della moneta elettronica e quindi della tracciabilità dei pagamenti, che, se accompagnato da un utilizzo massiccio delle indagini finanziarie in sede di controllo fiscale, costituisce oggi lo strumento più efficace e di maggiore deterrenza all'evasione.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate

Viene introdotto l'obbligo della **comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.**

La legge non precisa in cosa si sostanzino i nuovi obblighi di trasmissione telematica - probabilmente una sorta di "elenco clienti e fornitori" in forma ridotta - e viene demandato al provvedimento direttoriale la definizione sia della tempistica sia dell'ampiezza delle operazioni soggette a trasmissione.

Nella relazione del Governo alle Camere si afferma che l'introduzione dei nuovi adempimenti va fatta nell'ottica di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti e viene precisato che la formulazione del testo "consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita Iva, escludendo in specie milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione". La Commissione delle comunicazioni telematiche, ovvero di una loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri è punita con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 e un massimo di 2.065 euro.



La disposizione rafforza gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione per il contrasto e la prevenzione di comportamenti fraudolenti (false fatturazioni e "frodi carosello"), poichè consentirà una più puntuale ricostruzione dei volumi di affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni, utili alla individuazione della capacità contributiva.

Il maggiore gettito atteso da questa disposizione è stato stimato in :

- 2011 : 627,5 mln
- 2012 : 836,7 mln
- 2013 : 836,7 mln

Totale : 2.300,9 mln

[TORNA ALL'INDICE](#)

Redditometro

Le "regole" in materia di accertamento sintetico ("redditometro") sono state riviste ed aggiornate al mutato contesto socio economico al fine di dare maggiore efficacia a questo strumento di controllo, che fino oggi ha dato scarsi risultati.

Con le nuove regole gli uffici finanziari possono determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base **delle spese** di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Si presume che le spese sostenute dal contribuente siano relative al reddito complessivo dell'anno, salvo prova contraria.

In particolare, il contribuente può provare che il finanziamento della spesa è avvenuto:

- ▶ con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- ▶ con redditi esenti;
- ▶ con redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. L'accertamento sintetico può anche essere fondato sul contenuto induttivo di elementi che siano indicativi della capacità contributiva del contribuente; per l'individuazione di tale contenuto è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cadenza biennale.

Il contenuto induttivo utilizzato per l'accertamento è individuato attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Anche in tale ipotesi, analogamente a quanto previsto dal comma precedente, il contribuente può comunque fornire la prova contraria.



La nuova disposizione implica, in altri termini, che nella determinazione sintetica del reddito potrà essere presa in considerazione la tipologia e la consistenza del nucleo familiare del contribuente (ad esempio l'età e il numero dei componenti o la presenza o meno di figli) nonché la sua localizzazione territoriale (si presume l'area geografica ed il tipo di comune in cui si risiede). I contenuti specifici che verranno presi a base per l'individuazione della capacità contributiva saranno tuttavia individuati in un secondo momento con provvedimento ministeriale.

Le "condizioni" necessarie per far scattare l'accertamento sintetico sono state modificate: se ai sensi della normativa previgente l'accertamento sintetico poteva scattare quando il contribuente dichiarava, per almeno due anni, un reddito inferiore a quello presunto del 25 per cento, secondo la disciplina introdotta con il decreto legge – che diventerà operativa non prima del 2012 - sarà necessario uno scostamento del 20 per cento **realizzato anche in un solo anno**.

E' previsto l'obbligo da parte dell'amministrazione finanziaria di :

- ▶ invitare il contribuente a comparire di persona (o tramite rappresentanti) al fine fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento;
- ▶ avviare, successivamente, il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 38 del DPR n. 600 del 1973 dispone, infine, le seguenti deduzioni e detrazioni:

- a) sono deducibili dal reddito complessivo determinato sinteticamente esclusivamente gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
- b) per gli oneri sostenuti dal contribuente competono le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Vanno pertanto detratte le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del DPR n. 917 del 1986), le detrazioni riferite alle diverse tipologie di redditi realizzati (articolo 13 del DPR n. 917 del 1986), le varie detrazioni per oneri e canoni di locazione (articoli 15 e 16 del DPR n. 917 del 1986), nonché le ulteriori detrazioni contenute in altre disposizioni normative (quali, ad esempio, quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Secondo la relazione tecnica gli effetti sui saldi di finanza pubblica sul saldo di cassa sono i seguenti:

2011 : 741.2 mln
- 2012: 708,8 mln
- 2013: 814,7 mln
Totale : 2.264 mln.

La stima è stata fatta sulla base dell'analisi dei versamenti in autotassazione che, in ragione degli **effetti dissuasivi** del provvedimento, dovrebbero aumentare tra l'1 e il 3% e dall'attività di **accertamento** che dovrebbe portare a far corso dal 2012 ad una maggiore entrata di **100 milioni** di euro.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Contrasto alle imprese apri e chiudi

Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio verranno inserite in appositi programmi di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS.

La scelta di concentrare i controlli fiscali sulle c.d. imprese "apri e chiudi" discende dall'esperienza maturata in sede di controlli fiscali che hanno evidenziato che tale categoria di contribuenti è da considerare a rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni e frodi c.d. "carosello").



Per dare conto della dimensione del fenomeno, secondo la relazione tecnica, le partite IVA che nel 2009 hanno sia aperto che chiuso l'attività sono state **2.801 società e 37.592 ditte individuali**.

Dagli effetti dissuasivi dei controlli e dagli accertamenti che conseguiranno, è previsto un maggior gettito stimato in non meno di **100 milioni** di euro, in termini di riscossioni effettive nel 2011.

Complessivamente gli effetti sui saldi di finanza pubblica nel triennio 2011 - 2013 sono stati stimati in **300 milioni**.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Imprese in perdita sistemica

Una attività di vigilanza fiscale sistematica verrà svolta sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta e che non abbiano deliberato e interamente liberato aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali nello stesso periodo.

Nei confronti delle imprese non soggette agli studi di settore e al tutoraggio, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza realizzeranno piani di intervento annuali, elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

Una previsione che si pone in linea con il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate che prevede la creazione di strutture appositamente dedicate ai controlli sulla platea dei suddetti contribuenti, pari a circa 70.000.

Il maggior gettito atteso dal provvedimento è stato stimato in:

2011 : 533.1;

2012: 925;

2013: 966.3

Tot. : 2424,4 mln di euro (per lo più dovuti agli effetti dissuasivi).

[TORNA ALL'INDICE](#)

Ritenuta d'acconto

I pagamenti che debbono essere effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per aver diritto agli oneri deducibili o alle detrazioni d'imposta, vengono assoggettati ad una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.

Rientrano nella previsione normativa, ad esempio, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta.

La ritenuta d'acconto deve essere fatta dalle poste o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto

Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno individuate le tipologie di pagamenti, nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

La Relazione tecnica stima il gettito derivante dalla prescritta ritenuta d'acconto come segue:

2010:	360	mln	di	euro;
2011:	720	"	"	
2012:	720	"	"	
2013:	180	"	"	
2014:	180	"	"	

[TORNA ALL'INDICE](#)

Incrocio banche dati Inps e Agenzia Entrate - microevasione

L'Agenzia delle Entrate eseguirà specifici controlli nei confronti di quei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato **redditi da lavoro dipendente ed assimilati** sui quali, in base alle informazioni Inps, risultano versati i contributi previdenziali senza che risultino le relative ritenute. Scopo della norma è quello di colpire in particolare di situazioni di microevasione diffusa inerenti ai redditi da lavoro dipendente.

Nella relazione tecnica viene evidenziato che la norma interessa una platea di riferimento enorme che potrebbe fare emergere numerosissime situazioni di omessa dichiarazione di non rilevante entità.

Lo svolgimento dei controlli in questione viene demandato ad "apposite articolazioni" dell'Agenzia, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale. Articolazioni che verranno individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia, deliberato, su proposta del direttore, dal comitato di gestione e sottoposto al Ministro dell'Economia.

Il maggior gettito è stato stimato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.



[TORNA ALL'INDICE](#)

Concentrazione della riscossione nell'accertamento

Vengono introdotte nuove procedure allo scopo di accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

In sostanza, per effetto della disposizione introdotta, gli atti di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, a decorrere dal 1° luglio 2011, devono contenere anche l'intimazione ad a-

dempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e **divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica**.

In caso di presentazione del ricorso l'intimazione al pagamento riguarderà le somme dovute a titolo provvisorio previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono «iscritti a titolo provvisorio nei ruoli», dopo la notifica dell'atto di **accertamento, per la meta` degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati**.

La norma prevede, poi, che l'intimazione ad adempiere al pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica deve essere contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dell'ufficio in tutti i casi in cui vengono rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione che potranno procedere ad esecuzione forzata.

Nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti, la riscossione integrale delle somme indicate ivi indicate è affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini.

L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Compensazioni

Viene introdotto il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

Il divieto opera, a decorrere dal 1° gennaio 2011, limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia superiore a 1.500 euro.

A fini dissuasivi, si prevede per l'inosservanza del divieto di compensazione l'applicazione di una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Inoltre, in conseguenza delle modifiche intervenute in sede parlamentare, La sanzione non è applicabile fino a quando sull'iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o amministrativa.

In tale ipotesi i termini di decadenza e prescrizione decorrono dal giorno successivo a quello di definizione della contestazione.

E' stata, inoltre, introdotta una specifica procedura attraverso la quale è possibile la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo ed i crediti maturati nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture ed appalti.

L'osservanza del divieto di compensazione è sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, anche mediante specifici piani operativi.

A fronte del divieto di compensazione diretta, viene tuttavia consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. A tal fine è prevista la successiva emanazione - entro

180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - di apposito un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze volto a disciplinare tali modalità di compensazione.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Stock options

I compensi corrisposti sotto forma di *bonus e stock options*, eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione, sono assoggettati ad un addizionale del 10%.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi in parola siano attribuiti ai seguenti soggetti operanti nel settore finanziario:

- dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'addizionale è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito relative ad accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, ed è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione degli emolumenti.



La relazione governativa precisa che l'addizionale viene introdotta come misura di contrasto all'adozione dei sistemi retributivi sopra menzionati, anche in relazione a recenti decisioni assunte in materia in sede di G20.

In relazione al regime fiscale delle *stock options*, si ricorda che nel recente passato era previsto un regime fiscale agevolato, disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lettera *g-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, consistente nella esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo.

L'articolo 82, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, ha previsto l'abolizione del suddetto regime agevolato. In particolare, la citata disposizione ha disposto l'abrogazione della lettera *g-bis*) contenuta nel citato comma 2 dell'articolo 51 del Tuir; di conseguenza, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.

La stima di maggior gettito è la seguente:

2010:	9.5	mln di euro;
2011:	10.4	" "
2012:	10.4	" "

[TORNA ALL'INDICE](#)

Controlli sulle prestazioni sociali agevolate

Sono state introdotte norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate (ivi comprese quelle inerenti al diritto allo studio universitario), erogate in base alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica.

In particolare, gli enti eroganti tali prestazioni devono comunicare i dati dei soggetti beneficiari all'INPS. Le informazioni raccolte sono trasmesse, in forma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali.

E' prevista una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate per definire le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla sussistenza o meno - in relazione al reddito - del diritto alle prestazioni sociali godute.

E' prevista una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro (irrogata dall'INPS) per l'illegittima fruizione delle prestazioni, in caso di maggior reddito accertato o di discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato in sede di autocertificazione -.

Resta, comunque, ferma la restituzione del "vantaggio" indebitamente conseguito; a tal fine, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che abbiano erogato la prestazione non dovuta.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale

Sono stati, anzitutto, modificati i riferimenti a quelle articolazioni interne all'Amministrazione finanziaria che sono state interessate da riforme che ne hanno mutato la competenza per materia, vedi uffici delle entrate al posto dei soppressi uffici delle imposte dirette, ufficio provinciali Iva o Uffici del registro.

Viene, poi, stabilito che la comunicazione all'agenzia delle entrate per eleggere domicilio fiscale in luogo diverso da quello della residenza debba essere fatta esclusivamente:

- tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio;
- in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Non è più possibile, pertanto, effettuare la comunicazione tramite la dichiarazione annuale.

La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (peraltro consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Rateizzazione di pagamenti per soggetti con basso reddito da pensione

Per i soggetti che hanno un basso reddito di pensione, non superiore a 18.000 euro è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte dovute in sede di conguaglio e, a richiesta, degli interessati, del canone di abbonamento Rai, senza corresponsione di interessi, con trattenute mensili sulla pensione.

Sulla base di apposite convenzioni è poi prevista la possibilità per gli enti erogatori di pensione di trattenere altri tributi dovuti ad altri enti.

[TORNA ALL'INDICE](#)



Obbligo di indicare nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione gli estremi catastali

Dal 1° luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili, nonché la cessione, risoluzione o proroga, anche tacita, di tali contratti, deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

La mancata indicazione dei dati catastali comporta l'applicazione di una sanzione dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Accelerazione della riscossione

Nel corso dell'esame parlamentare è stata soppressa la norma finalizzata ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.

Più specificamente la norma soppressa stabiliva, tra l'altro, un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause e assicurare in tempi brevi la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio; veniva stabilito un termine massimo di efficacia di centocinquanta giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

La norma modificava, inoltre, la disciplina delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali: allo scopo di assicurare la rapida trattazione della causa, si disponeva che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissasse la data dell'udienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni, pena la perdita di efficacia del provvedimento.

In conseguenza dell'avvenuta soppressione, gli effetti della sospensione tornano ad avere efficacia fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, che in genere viene dopo oltre due anni dalla presentazione del ricorso .

La relazione tecnica stimava in 51 milioni per il 2010 e in 103 milioni per gli anni successivi, il maggiore gettito che la disposizione cassata avrebbe potuto determinare.

Ma vanno anche considerate le ricadute che la sua soppressione può avere sulle nuove procedure di riscossione in materia di accertamento e su quelle riferite al sistema della compensazione.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Riparto del 5 per mille IRPEF

Per l'anno finanziario 2010 anche ai soggetti già inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto per l'esercizio 2009 possono accedere al riparto della quota del cinque per mille. A tal fine sono previsti controlli a campione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti ad accertare che tali enti mantengano ancora al 30 giugno 2010 i requisiti necessari per accedere al beneficio .

Si ricorda che le attività ammesse al sostegno e al finanziamento del 5 per mille per l'anno 2010 sono:

- a) il volontariato e l'attività di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), regionali e provinciali, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;
- b) la ricerca scientifica e dell'università;
- c) la ricerca sanitaria;
- d) le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale

All'elenco delle operazioni che non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale sono state aggiunte anche le prestazioni di servizi effettuate da Poste Italiane s.p.a. attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico, nonché le prestazioni rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

Abruzzo: sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009



Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, è prorogato al 20 dicembre 2010 nei confronti dei seguenti soggetti:

- persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;
- soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore

a 200.000 euro.

In caso di avvenuto pagamento - non si fa luogo al rimborso. La norma di proroga non si applica invece, come specificato dalla Commissione Bilancio, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

La proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. la medesima proroga della sospensione è prevista per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali posti a carico dei titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro.

Vengono, inoltre, indicate le modalità di ripresa della riscossione dei tributi e contributi non versati.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Abruzzo: finanziamento delle zone franche urbane nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009

Viene aumentata da 45 a 90 milioni la dotazione del Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane, individuate nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, ai sensi del decreto legge n.39/2009.

A copertura del maggior onere (pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013), si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno

In considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, viene prevista la possibilità per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive.

La relazione tecnica stima, nell'ipotesi massima che tutte le regioni indicate esentino totalmente dall'Irap le nuove iniziative produttive, una perdita di gettito teorica di circa **287 milioni di euro per il 2011, di circa 442 milioni di euro per il 2012 e di circa 597 milioni di euro per il 2013.**

Si evidenzia che, come precisato nella relazione tecnica, l'esercizio della predetta facoltà è subordinata all'individuazione di corrispondenti **compensazioni nell'ambito dei rispettivi bilanci regionali.**

Si rileva, infine, che le Regioni non in linea con il tetto massimo ammissibile di spesa sanitaria erano obbligate ad una maggiorazione delle aliquote dell'1%, comportando quindi l'aumento dell'aliquota ordinaria al 5.25% per l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la Sicilia.



Regime fiscale di attrazione europea

La norma dispone una autolimitazione parziale da parte dello Stato Italiano, prevedendo che le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea che intendano svolgere una nuova attività economica in Italia, hanno la facoltà di scegliere la normativa fiscale applicabile fra quelle esistenti all'interno dell'Unione Europea.

Scelta estesa anche ai loro dipendenti e collaboratori per un periodo di tre anni.

Condizioni necessarie per poter usufruire del predetto regime fiscale sono:

- a) Le attività economiche debbono essere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010;
- b) Le attività economiche debbono essere svolte effettivamente in Italia.

La perdita di gettito è stata stimata in 14 milioni per il 2011, di 22 e 30 milioni rispettivamente per il 2012 e per il 2013.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Estinzione di controversie tributarie pendenti

Il giudizio sulle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione con il pagamento del 5 per cento del valore della controversia (art.3 del decreto legge n.40/2010), si estingue a seguito di idonea attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria da cui risulti:

- a) la regolarità della istanza;
- b) il pagamento integrale di quanto dovuto.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per i periodi d'imposta 2011 e 2012

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, verrà differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, sia il versamento dell'acconto dell'Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011, sia il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2012, con un effetto di minori entrate per l'anno 2011 fino ad un massimo di 2.300 milioni e per l'anno 2012 fino ad un massimo di 600 milioni.

Si ricorda che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta in corso alla predetta data e che le modalità di versamento sono disciplinate dall'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 come segue:

- ▶ in un'unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d'imposta di riferimento) se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- ▶ in due rate se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro.

La prima rata, pari al 40% dell'acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell'acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.

L'acconto non è dovuto se l'IRPEF relativa all'anno precedente è inferiore a 51,65 euro.

La determinazione **della misura** dell'acconto è stata oggetto di numerose modifiche normative. Inizialmente stabilita in misura pari al 75% dall'articolo 1 della legge n. 97 del 1977, è stata poi elevata al 99% dell'imposta relativa all'anno precedente (articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004).

Si ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 168 del 2009 ha disposto, in deroga alla disciplina generale, il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare entro il 30 novembre 2009. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto del decreto legge n. 168 del 2009, decaduto il 23 gennaio 2010 in quanto non convertito in legge, sono stati fatti salvi dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

[TORNA ALL'INDICE](#)

Regime fiscale e contributivo agevolato per gli incrementi di produttività

La norma introduce modifiche, **per il 2011**, in materia di trattamento fiscale e contributivo agevolato sugli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali del settore privato, correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa.

Il regime fiscale agevolato consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva sia dell'Irpef sia delle relative addizionali regionali e comunali e che si applica con riferimento ad un importo complessivo di emolumenti pari a 6.000 euro lordi e solo per i soggetti il cui reddito da lavoro dipendente non superi i 40.000 euro. Gli sgravi contributivi concernono sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore di lavoro e possono essere concessi entro un limite complessivo annuo pari a 650 milioni.

Alla determinazione di tali benefici provvederà il Governo, sentite le parti sociali.

Si ricorda che la disciplina vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% (aliquota non fissata nella norma programmatica in oggetto) con un limite di reddito di 35.000 ed un identico limite di 6.000 euro per l'importo di emolumenti oggetto del beneficio.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Conclusioni

La Uil valuta positivamente le misure introdotte per contrastare l'evasione fiscale e contributiva "domestica", che si vanno ad aggiungere a quelle già adottate per contrastare l'evasione internazionale (vedi paradisi fiscali). In particolare, riteniamo che le novità introdotte in materia di "redditometro" e le misure in tema di "tracciabilità", specie se accompagnate da un ricorso più massiccio alle indagini bancarie e finanziarie, possano dare impulso all'attività di accertamento dell'Amministrazione fiscale.

Una attività che, nell'ultimo quadriennio, ha consentito un recupero medio di imposte evase di 6.7 miliardi di euro¹, a fronte di una eva-

sione fiscale che ogni anno ne sottrae alle casse dell'erario oltre 130

milioni che indicano quanto sia ancora lungo il percorso da compiere e gli sforzi da fare per ricondurre il fenomeno abnorme dell'illegalità fiscale ad una situazione fisiologica pari a quella esistente negli altri Paesi europei.

Infine, non possiamo non rilevare come il gettito della lotta all'evasione fiscale – che per il quinquennio 2009-2013 è intestato per circa 37 miliardi di euro (pari ad un recupero medio annuo di 7.4 miliardi) - rappresenti ormai uno strumento straordinario di copertura della politica di bilancio, piuttosto che essere destinato, come chiede invece la Uil, alla riduzione del carico tributario, a partire da quello gravante sui redditi da lavoro dipendente e da pensione.

[TORNA ALL'INDICE](#)

¹2006 : 4.4 miliardi;

2007 : 6,4 "

2008 : 6.9 "

2009 : 9.1

Nella Convenzione Ministero Agenzia Entrate il recupero previsto è pari a 7.7 miliardi di euro.